

**FORNITURA URGENTE DI UN MEZZO PER LA RACCOLTA E
IL TRASPORTO DI RIFIUTI**

Descrizione forniture	CIG
N. 1 AUTOCARRO (2 + 2 ASSI MTT 32 t) CON RAGNO RETRO CABINA E CARICATORE SCARRABILE 26 t	B08202CE57

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato tecnico prestazionale ha per oggetto la fornitura, avente carattere di urgenza, di n. 1 automezzo per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti

Descrizione forniture	CPV	P (principale)	Importo
		S (secondaria)	
N. 1 AUTOCARRO (2 + 2 ASSI MTT 32 t) CON RAGNO RETRO CABINA E CARICATORE SCARRABILE 26 t	34144510-6	P	€ 250.000,00
Importo base d'asta			€ 250.000,00

L'importo a base d'asta è da intendersi IVA esclusa.

Le specifiche tecniche del mezzo sono riportate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato che ne costituiscono parte integrante, sostanziale e inscindibile.

ART. 2 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il prezzo corrisposto a seguito del ribasso offerto in sede di gara si intende comprensivo di tutti gli oneri e servizi accessori, e in particolare degli oneri relativi al trasporto, alla messa in strada degli autoveicoli, incluse le spese di immatricolazione, nonché di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA.

Offerte condizionate, aleatorie o indeterminate costituiranno causa di nullità delle stesse, con conseguente esclusione dell'operatore economico dalla procedura di selezione del contraente.

Il pagamento della fornitura avverrà:

- acconto 20% alla stipula del contratto (anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125 c. 1 del Codice);

- saldo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità (ai sensi e con le modalità dell'art. 125 c. 7 del Codice).

Le fatture, i documenti di consegna, ricorrendone le condizioni temporali e di norma, dovranno riportare obbligatoriamente la dicitura: trattasi di "Beni agevolabili", ai sensi dell'Articolo 1, commi 184-197, Legge n. 160/2019; articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, Legge n. 178/2020; articolo 1, comma 4, Legge n. 234/2021 e successive integrazioni. Ogni variazione di tale dicitura dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di plurimi ordini il fornitore dovrà emettere fattura in corrispondenza di ogni singolo ordine.

ART. 3 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi offerti saranno sottoposti a revisione, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art 60 del Codice.

La variazione dei prezzi seguirà il seguente meccanismo: qualora nel corso di esecuzione del contratto (e prima della consegna della fornitura), al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT Prezzi alla produzione dell'industria – Codice Ateco 29 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi.

ART. 4 – TEMPI E LUOGO DI CONSEGNA

Prima del provvedimento di aggiudicazione da parte della stazione appaltante, la stessa procederà a visionare, presso luogo indicato dall'operatore economico, modello analogo all'automezzo offerto. Qualora l'automezzo non risultasse conforme a quanto richiesto la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione.

Rimane possibile modificare, a seguito dell'aggiudicazione, i modelli offerti, salvo quanto il rispetto di tutte le specifiche tecniche richieste e salva esplicita autorizzazione della stazione appaltante.

L'automezzo, e la relativa attrezzatura, dovrà essere consegnato presso la sede di S.C.S. S.p.A., in Ivrea (TO), via Novara, n. 31/A, cap. 10015, a cura e spese esclusive dell'aggiudicatario, previo accordo tra le parti, entro 60 gg calendariali dalla stipula del contratto, o dal verbale di avvio anticipato della fornitura.

La riduzione dei tempi di consegna costituisce criterio di aggiudicazione.

Dato il carattere di urgenza del presente affidamento, si chiarisce che il termine di 60 giorni (o inferiore) di cui sopra è da considerarsi termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 cc.

Pertanto, nel caso in cui l'aggiudicatario non dovesse consegnare il mezzo nei termini pattuiti, il contratto si intende risolto di diritto, e S.C.S. provvederà ad incamerare la garanzia definitiva.

Nel caso in cui il contratto non fosse ancora stato stipulato, S.C.S. provvederà all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e ad incamerare la garanzia provvisoria.

La fornitura deve essere espletata sotto l'osservanza delle norme del presente capitolato e del contratto d'appalto.

All'atto della consegna il fornitore deve fornire l'apposito documento di trasporto in duplice esemplare od altro documento idoneo, nel quale siano indicate specie e quantità dei singoli beni forniti, numero di riferimento dell'ordine e data dell'ordine.

Una copia sottoscritta dal ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

Il fornitore effettuerà la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di trasporto, anche nel caso in cui la fornitura venga respinta per difformità.

ART. 5 – CARATTERISTICHE TECNICO – QUALITATIVE DELLA FORNITURA

L'automezzo e le relative attrezzature dovranno essere conformi alle schede tecniche allegate al presente capitolato

Non saranno ammesse offerte per automezzi e relative attrezzature non conformi alle predette schede tecniche.

La conformità dell'automezzo a quanto richiesto dal presente capitolato dovrà essere dichiarata in sede di offerta tecnica dai concorrenti, e costituisce proposta contrattuale.

Eventuali forniture difformi da quanto stabilito dal presente capitolato e da quanto dichiarato in sede di offerta non verranno accettate dalla stazione appaltante, fermo restando il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto per fatto e colpa esclusivi del fornitore.

S.C.S. S.p.A. provvederà a segnalarlo mediante comunicazione scritta inviata (via PEC) al fornitore entro 10 (dieci) giorni solari dalla consegna dell'automezzo.

In tal caso il fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito nei confronti di S.C.S. S.p.A., entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della predetta comunicazione, l'automezzo consegnato non conforme e non accettato.

A propria totale discrezione S.C.S. S.p.A. si riserva di accettare l'automezzo, nel caso che questo sia difforme in modo non significativo rispetto alle prescrizioni e non ne pregiudichi in alcun modo la funzionalità, l'utilizzo e gli standard di sicurezza, obbligando il fornitore ad una riduzione del prezzo che sarà valutata, in relazione alle difformità e carenze riscontrate, a cura degli organi competenti aziendali. Tale riduzione, sarà stabilita insindacabilmente dagli organi tecnici aziendali fino ad un massimo del 10% sull'importo, così come indicato al successivo articolo relativo alle penali.

ART. 6 – DOCUMENTI – MANUALI – CATALOGHI

All'atto della consegna dei mezzi il fornitore dovrà consegnare a S.C.S. S.p.A. i seguenti documenti in duplice copia cartacea e su supporto elettronico:

- dichiarazione di conformità CE;
- manuale d'uso e manutenzione per ogni autotelaio;

- manuale d'uso e manutenzione, conformi al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (già "Direttiva Macchine" recepita dal DPR 459/96) e s.m.i., per ogni attrezzatura allestita;
- catalogo ricambi di ciascun autotelaio e di ciascuna attrezzatura allestita, con sigle di riferimento corrispondenti ai componenti installati od alle legende delle tavole;
- listino prezzi per i ricambi di ciascun autotelaio e di ciascuna attrezzatura allestita, che sarà vincolante per il fornitore per il periodo di 12 mesi dal giorno di consegna del bene alla S.C.S. S.p.A.;
- costo della manodopera dell'officina di cui all'art 12;
- scheda d'uso per ciascun autotelaio realizzata su carta di formato UNI A4, stampata su ambo i lati, plastificata e di ottima qualità. Il testo della scheda dovrà riportare sinteticamente le norme per il corretto uso dell'attrezzatura allestita comprese le prescrizioni per la sicurezza;
- manuale codifica guasto dell'attrezzatura.

Per quanto concerne il "Manuale d'uso e manutenzione", esso deve, almeno, comprendere:

- gli schemi grafici degli impianti presenti (ossia schemi circuiti elettrici, pneumatici ed idraulici di tutta la fornitura);
- un piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi;
- la descrizione di tutte le operazioni per lo smontaggio dei vari organi, il controllo, la pulizia, la riparazione, la sostituzione, la lubrificazione ed il rimontaggio, con specifica delle attrezzature occorrenti per la corretta esecuzione. La descrizione dev'essere completa delle procedure indicative da seguirsi alla presenza d'anomalie ed emergenze;
- la valutazione dei rischi residui ascrivibili all'utilizzo di attrezzatura ed allestimento in condizioni di lavoro standard;
- scheda identificativa di materiali utilizzati nella realizzazione della struttura e dimensioni della stessa.

**ART. 7 – ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA RELATIVA ALL'ATTREZZATURA –
LIMITAZIONI DELLE EMISSIONI SONORE**

L'attrezzatura ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica secondo quanto previsto dalla Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 recepita con Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

Il livello di rumorosità dovrà essere contenuto entro i limiti di legge, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 17/2010 e dal D.Lgs. 81/2008.

La rispondenza alle suddette norme ed a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la fornitura sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario assume altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati a S.C.S. S.p.A. ed a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto la S.C.S. S.p.A. da qualsiasi eventuale contestazione che al riguardo le venisse mossa.

L'aggiudicatario è responsabile del buon andamento della fornitura e del montaggio a lui affidati e degli oneri che dovessero eventualmente essere supportati dalla S.C.S. S.p.A. in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente.

È obbligo dell'esecutore stipulare specifica polizza assicurativa R.C. (requisito di partecipazione), comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere

dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'esecutore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'esecutore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITÀ - CONTESTAZIONI

All'atto della consegna, i beni saranno sottoposti a controllo qualitativo e quantitativo da parte del Responsabile del Procedimento avvalendosi del Direttore dell'esecuzione di S.C.S. S.p.A. che dovrà attenersi alle disposizioni di cui Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e al Regolamento per la disciplina dell'attività del direttore dell'esecuzione e per la gestione delle riserve e contestazioni negli appalti di servizi e forniture della Società Canavesana Servizi S.p.A. Il soggetto nominato dalla stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 116, del D. Lgs. 36/2023, rilascerà, in caso positivo, il certificato di verifica di conformità.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la verifica di conformità dovrà, comunque, essere conclusa entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il certificato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Ai sensi dell'articolo 116, comma 3, del d.lgs. 36/2023, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'esecutore risponderà per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il presente certificato assuma carattere definitivo.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte del direttore dell'esecuzione ed il rilascio del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi e/o difetti occulti dei beni stessi, ed è comunque fatta salva la responsabilità del fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati dalla S.C.S. S.p.A. non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò anche nei casi in cui i beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.

La contestazione in merito alla quantità ed alla qualità del prodotto consegnato verrà motivata e tale contestazione verrà notificata al fornitore a mezzo PEC indicata dal fornitore in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto.

Qualora il bene rifiutato non venisse tempestivamente ritirato dal fornitore, la S.C.S. S.p.A. non risponderà del suo deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, la S.C.S. S.p.A. si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni altrove, con totale spesa a carico del fornitore, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

ART. 10 – COLLAUDO DELLA M.C.T.C.

Le spese relative ai collaudi M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) dei mezzi allestiti sono a carico della ditta fornitrice e quindi già compresi nell'importo totale di offerta.

ART. 11 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE PREVENTIVA

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare a titolo gratuito, con personale formatore qualificato, presso la sede della stazione appaltante, uno o più corsi di istruzione/formazione da concordarsi con la stazione appaltante; per ogni corso dovrà

essere compilato un registro delle presenze, un modulo di valutazione dell'apprendimento fornito da S.C.S. S.p.A e redatti, a cura dell'aggiudicatario, i relativi attestati (secondo modello fornito da S.C.S. S.p.A.) Il numero massimo di corsi sarà pari a tre.

I corsi svolti dalla Ditta aggiudicataria dovranno comprendere le informazioni e le istruzioni d'uso della macchina, con particolare attenzione in riferimento alla sicurezza, alle condizioni d'impiego e alle situazioni anormali prevedibili; tutte le informazioni date ai lavoratori dovranno risultare comprensibili. Le date dei corsi verranno concordate con la stazione appaltante.

ART. 12 – GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

La garanzia full service dell'intera fornitura e dei suoi componenti dovrà avere validità minima di mesi 12 sull'autotelaio e sull'attrezzatura, a decorrere dalla data di immatricolazione del veicolo, salvo il maggior durata offerta in sede di gara.

La Ditta aggiudicataria al momento della consegna dei beni dovrà indicare un centro di assistenza tecnica e fornitura ricambi situato entro il raggio di 100 km dalla sede di S.C.S. – Via Novara 31a - Ivrea (TO), calcolato tramite il sito internet www.michelin.it – link “itinerari” sezione “tipo di itinerario” opzione “il più corto” per rispondere di tutti gli interventi in garanzia. Il centro indicato dovrà eseguire interventi sia sul telaio che sull'attrezzatura.

Durante il periodo di garanzia, qualora i beni forniti presentino vizi o difetti, saranno iniziati, presso l'officina sopraindicata, tutti gli interventi di ripristino, manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva entro 2 (due) giorni lavorativi (incluso il sabato) dalla richiesta della S.C.S. S.p.A. inviata a mezzo posta elettronica. Tale garanzia dovrà essere comprensiva di ogni intervento previsto.

In caso di apposita offerta in sede di gara l'appaltatore sarà tenuto a fornire mezzo di cortesia per il rientro in sede del personale SCS, in caso di necessità di portare il mezzo presso l'officina della ditta aggiudicatrice (sia per manutenzione ordinaria che

straordinaria). In tal caso l'inizio del trasferimento dovrà avvenire entro un'ora dalla consegna del mezzo.

Il fornitore dovrà inoltre ritenersi impegnato a fornire gratuitamente tutte le parti o i complessivi che, nel periodo di garanzia, con l'uso presentassero difetti o rotture dovute ad errato montaggio o progettazione o a qualità scadente dei materiali.

La S.C.S. S.p.A. potrà provvedere, previo approfondimento tecnico presso il fornitore circa le modalità operative di intervento, con proprio personale all'esecuzione di interventi di riparazione/sostituzione materiali in garanzia. Ciò non dovrà comunque in nessun caso valere quale condizione di sospensione della validità della garanzia da parte del fornitore, la quale dovrà continuare ad intendersi totale.

Nel caso in cui, in fase di esercizio, dopo l'immissione in servizio delle forniture, si rendessero necessarie, per assicurare il corretto funzionamento, modifiche strutturali o funzionali, la garanzia dovrà intendersi rinnovata per un periodo equivalente al periodo del fermo mezzo a decorrere dal momento in cui tali modifiche saranno collaudate/verificate ed accettate dalla S.C.S. S.p.A.; ciò relativamente alle parti modificate ed a quelle ad esse strettamente connesse o con questi interagenti.

L'offerente, nel caso si verificasse tale necessità, dovrà consegnare presso la sede della S.C.S. S.p.A. i materiali di ricambio nei seguenti termini:

- RICAMBI ORDINATI CON URGENZA: entro e non oltre 36 ore dall'ordine inviato a mezzo posta elettronica;
- RICAMBI ORDINATI SENZA URGENZA: entro e non oltre 72 ore dall'ordine inviato a mezzo posta elettronica.

ART. 13 – PENALI PER RITARDO

Nei casi di inadempienze, sono previste le penali elencate di seguito:

INADEMPIMENTO	PENALE
Mancato rispetto dei termini fissati per la consegna dei beni rispetto a quanto indicato al punto 4 del	Per ogni giorno di ritardo: penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale

presente Capitolato	
Ritardo nell'inizio dell'intervento di riparazione in garanzia (art. 12)	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo (escluse domeniche e festivi)
Ritardo nella risoluzione dell'intervento di riparazione in garanzia (art. 12)	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo (escluse domeniche e festivi)
Ritardo nella fornitura di ricambi urgenti (art. 12)	20% per ogni giorno di ritardo del valore dei ricambi non consegnati (escluse domeniche e festivi)
Ritardo nella fornitura di ricambi non urgenti (art. 12)	20% per ogni giorno di ritardo del valore dei ricambi non consegnati (escluse domeniche e festivi)
Ritardo nella fornitura di un mezzo di cortesia per la riconsegna del personale SCS (se offerto) –	€ 50,00 per ogni ora di ritardo

L'applicazione delle penali non solleva in alcun caso l'appaltatore dall'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti per il ritardo, o per la maggior spesa sostenuta a causa dell'approvvigionamento presso altro fornitore

Quanto alla procedura di applicazione delle penali si richiama quanto previsto dall'articolo dello schema di contratto.

ART. 14 – FORZA MAGGIORE

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di notifica dell'aggiudicazione o la data in cui prende effetto il contratto, tenendo conto della prima in ordine cronologico.